

la Commissione avrebbe, in particolare, travisato che la concentrazione di cui trattasi ha effetti svantaggiosi sulla concorrenza nel mercato comune, in quanto con esso la capacità concorrenziale degli altri concorrenti resterebbe limitata sul mercato interessato, su tali mercati mancherebbero offerenti alternativi e l'accesso non sarebbe sufficientemente facile sui mercati di cui trattasi. Da ultimo, la ricorrente sostiene che l'impegno, accettato dalla Commissione, cui la Deutsche Lufthansa AG si obbliga, non sarebbe idoneo ad impedire un rilevante intralcio alla concorrenza effettiva.

In secondo luogo, la ricorrente censura la violazione dell'art. 253 CE (art. 296 TFUE), in quanto la Commissione non avrebbe motivato la decisione impugnata, non menzionando su quali argomenti concreti l'ostacolo alla concorrenza debba essere escluso con riferimento alle linee dirette verso l'Europa orientale. Da ultimo viene contestata un'incompleta determinazione della fattispecie.

In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione un abuso del potere discrezionale.

(¹) GU 2004, C 31, pag. 5.

Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Entegris/UAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

(Causa T-163/10)

(2010/C 161/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Entegris, Inc. (Billerica, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Ludbrook, barrister e M. Rosser, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- Accogliere il ricorso;
- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar-

chi, disegni e modelli) 18 gennaio 2010, procedimento R 802/2009-2;

- respingere la domanda di marchio comunitario in questione; e
- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OPTIMIZE TECHNOLOGIES», per prodotti della classe 9

Titolaro del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «OPTIMIZER», per prodotti delle classi 1, 9 e 11

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato detta disposizione in maniera conforme alla giurisprudenza pertinente, così ritenendo erroneamente che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

Ricorso proposto il 13 aprile 2010 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione

(Causa T-164/10)

(2010/C 161/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Temple Lang, Solicitor e T. Müller-ibold, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Commissione non ha agito, in conformità dell'art. 18 direttiva 2001/18, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per aver omesso di sottoporre al Consiglio un progetto sulle misure da adottare, ai sensi dell'art. 5, n. 2 della decisione del Consiglio, e per aver omesso di prendere tutte le altre misure che possono, in funzione dello sviluppo del processo decisionale, essere necessarie per assicurare che la decisione menzionata all'art. 18 della Direttiva venga adottata.

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 2 Maggio 2007 la ricorrente ha presentato la sua prima richiesta, ai sensi dell'art. 232 CE ⁽¹⁾, sostenendo che la Commissione aveva omesso di agire, in violazione dell'art. 18 della Direttiva 2001/18/CE ⁽²⁾, per garantire l'adozione della decisione riguardante la notifica da parte della ricorrente per l'immissione in commercio di mais 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti. Il 21 gennaio 2009 la Commissione, ai sensi dell'art. 5, n. 2 della Decisione 1999/468, ha sottoposto la proposta per una decisione al comitato di regolamentazione. Nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, le parti convenivano che, tenendo conto della presentazione della proposta per una decisione, il ricorso era divenuto privo di oggetto e, con ordinanza 4 settembre 2009, il Tribunale ha pronunciato il non luogo a statuire nella causa T-139/07.

Nel presente ricorso la ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 265 TFUE, la Commissione non ha ancora formulato una proposta al Consiglio relativa all'immissione in commercio di mais 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti, nonostante la richiesta della ricorrente. La ricorrente fa valere che la Commissione, in nessuna delle sei riunioni del Consiglio Ambiente, tenutesi dal momento della decisione del Comitato di regolamentazione di non esprimersi sulla proposta del 25 Febbraio 2009, ha mai sottoposto un progetto di decisione sulla notifica della ricorrente.

La ricorrente sostiene che, secondo la procedura indicata nella direttiva, la Commissione è obbligata a garantire che una decisione sulla notifica venga adottata e pubblicata entro il termine prescritto nella direttiva. La ricorrente, inoltre, sostiene che, non avendo provveduto a sottoporre al Consiglio un progetto sulle misure da adottare, la Commissione ha omesso di garantire che una tale decisione venisse adottata, sebbene tutte le condizioni relative alla ricorrente e alle altre parti poste dalla direttiva fossero soddisfatte in conformità della medesima.

La ricorrente, inoltre, fa valere che alla Commissione era stato richiesto di definire la sua posizione ai sensi dell'art. 265, ciò che la Commissione ha omesso di fare. Secondo la ricorrente, i motivi adottati dalla Commissione per la mancata sottoposizione

di un progetto di decisione al Consiglio sono irrilevanti e ingiustificati. La ricorrente afferma che l'omissione di cui trattasi della Commissione ha inciso negativamente sulla sua situazione giuridica e le ha fatto subire perdite specifiche, provate e quantificabili.

⁽¹⁾ Causa T-139/07, Pioneer Hi-Bred International/Commissione, GU C 155, pag. 28

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva del Consiglio 90/220/CEE- Dichiarazione della Commissione, GU L 106, pag. 1

Ricorso proposto il 7 aprile 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-167/10)

(2010/C 161/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione del Segretariato generale 27 gennaio 2010 — SG.E.3/FM/Ppsi — Ares (2010)43764 — che respinge la domanda di riesame, in cui la ricorrente chiedeva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, il riesame della posizione adottata dal Direttorato generale per l'Informatica nella lettera del 18 settembre 2009, secondo la domanda iniziale del richiedente del 14 agosto 2009, nei limiti in cui riguarda l'accesso a tutte le domande di quotazione (RfQs) attinenti al Lotto 3^a della ESP-DESI;

— annullare la decisione del Segretariato generale 11 marzo 2010 — SG.E.3/FM/MIB/rc/psi — Ares(2010) 131966 — che respinge la domanda di riesame in cui la ricorrente chiedeva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, il riesame delle posizioni adottate dal Direttorato generale (DG) per l'Informatica, dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea (OP, anteriormente OPOCE) e dalla Direzione